

Ottobre 2026

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Patente a crediti: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce le Linee Guida per uno svolgimento più uniforme del processo di riaccredito dei punti persi

► Anticorruzione

- Reiterati affidamenti diretti del servizio rifiuti: irregolarità e frazionamento
- Quando il PNRR incontra la burocrazia. Errori, ritardi e 4,9 milioni di euro sviati da un Comune Siciliano.

► Privacy

- Raccolta e commercializzazione di dati professionali: assenza di una base giuridica adeguata e criticità nelle modalità di raccolta e utilizzo delle informazioni
- Telemarketing e gestione della rete di vendita: accertate violazioni nella raccolta delle lead, nei controlli sui partner commerciali e nella gestione dei diritti degli interessati

► Giurisprudenza

- La responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 tra interesse o vantaggio e colpa di organizzazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2026) 02/07/2026, n. 24402)
- Reimpiego di criptovalute e autoriciclaggio: la rilevanza penale della moneta virtuale (Cass. pen., Sez. II - sentenza 16 luglio 2026 n. 26731/2026 (udienza 19/06/2026))
- Reati tributari e compliance 231: l'archiviazione del procedimento per esaurimento dello "spazio sanzionatorio residuo" (Proc. Gen. Appello Milano, Decreto di archiviazione, 30 giugno 2026)





Patente a crediti: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce le Linee Guida per uno svolgimento più uniforme del processo di riaccredito dei punti persi

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 4634/2026 definisce le linee guida per le Commissioni Territoriali competenti per il recupero dei crediti persi della patente ai sensi dell'art 27 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale circa:

- l'adempimento degli obblighi formativi;
- la realizzazione di uno o più investimenti.

Tale valutazione deve rispettare i requisiti, le modalità e le tempistiche previsti dalla nota INL, in funzione della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse.

In merito alla formazione, al fine del recupero dei crediti, i corsi dovranno obbligatoriamente costituire attività ulteriore rispetto alle attività formative previste dal Testo Unico sulla Sicurezza, concludersi con un test di apprendimento che dovrà essere superato con almeno il 70% di risposte corrette, e il discente dovrà aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

In merito agli investimenti, è necessario che siano mirati a ridurre i rischi di infortunio e l'incidenza delle malattie professionali e sostenibili ovvero coerenti con la capacità di essere sostenuti dall'impresa sia finanziariamente che organizzativamente. La nota INL specifica le diverse tipologie di investimenti riconosciute valide per il recupero dei crediti persi (es. investimenti in DPI, sorveglianza sanitaria, sistemi di rilevamento ambientale, etc.) e che il recupero dei crediti varia sulla base dell'importo investito (es. fino a 6 crediti per un investimento superiore a € 50.000,00).

Per poter ottenere la riassegnazione dei crediti sulla propria patente, l'impresa e/o il lavoratore autonomo dovranno trasmettere in modalità telematica un'apposita istanza via PEC all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, dove ha sede la Commissione territoriale competente, allegando una relazione tecnica sulle misure adottate e una proposta con piano di recupero.

Fonte: NOTA INL, n. 4634 del 2026



Reiterati affidamenti diretti del servizio rifiuti: irregolarità e frazionamento

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 287 del 14 luglio 2026, ha concluso un procedimento di vigilanza relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati con il sistema "porta a porta" nei confronti di una stazione appaltante. L'attività istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione operativa qualificata trasmessa all'Autorità dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza riguardante i reiterati affidamenti diretti disposti in favore del medesimo operatore economico nel periodo 2020-2025. La gestione, avente un valore complessivo di 651.000,00 euro oltre IVA, si era articolata attraverso sedici distinte determinazioni dirigenziali di durata trimestrale o quadrimestrale, inserite in una prassi avviata nel giugno 2018 e proseguita senza soluzione di continuità.

L'Autorità ha rilevato le seguenti violazioni di carattere normativo e operativo:

- artificioso frazionamento dell'appalto: le sedici determinazioni di affidamento sono state calibrate per mantenere i singoli importi al di sotto delle soglie di legge (i.e. 139.000,00 e 140.000,00 euro), al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica, in contrasto con l'art. 35 del d.lgs. 50/2016 (*"Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti"*) e l'art. 14 del d.lgs. 36/2023 (*"Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti"*);
- violazione del principio di rotazione: l'operatore economico è stato individuato come affidatario diretto senza soluzione di continuità per oltre un quinquennio, in assenza dei presupposti di deroga o di una motivazione rafforzata (art. 36 d.lgs. 50/2016 (*"Contratti sottosoglia"*) e art. 49 d.lgs. 36/2023 (*"Principio di rotazione degli affidamenti"*));
- carenze della programmazione degli acquisti: l'ente locale ha omesso l'adozione dei programmi biennali e triennali degli acquisti di beni e servizi per gli esercizi antecedenti al triennio 2025-2027, privando l'azione amministrativa della necessaria pianificazione e favorendo il frazionamento di un servizio essenziale e continuativo (art. 21 d.lgs. 50/2016 (*"Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici"*) e art. 37 d.lgs. 36/2023 (*"Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi"*));
- inottemperanza agli obblighi di pubblicazione: è stata accertata la mancata tempestiva ed accessibile pubblicazione delle suddette determinazioni sulle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale (art. 29 d.lgs. 50/2016 (*"Principi in materia di trasparenza"*) e art. 28 d.lgs. 36/2023 (*"Trasparenza dei contratti pubblici"*));
- ulteriore affidamento in pendenza di contenzioso: a seguito dell'indizione di una gara aperta nel febbraio 2025 conclusasi con l'aggiudicazione a un diverso operatore, la stazione appaltante ha disposto un ennesimo affidamento diretto in favore dell'uscente (risultato ultimo in graduatoria) in violazione delle norme sullo *stand still* ossia un periodo di attesa obbligatorio prima di poter firmare il contratto di appalto, con l'obiettivo di tutelare le aziende concorrenti (art. 18 d.lgs. 36/2023 (*"Il contratto e la sua stipulazione"*)).

Alla luce di tali criticità, l'ANAC ha invitato la stazione appaltante a procedere tempestivamente alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta, recedendo dall'ulteriore affidamento diretto disposto nei confronti del contraente uscente.

Contestualmente, l'Autorità ha rivolto un formale richiamo all'amministrazione affinché la stessa assicuri il rispetto del principio di rotazione, la corretta e tempestiva programmazione degli acquisti e il puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Fonte: Delibera n. 287 del 14 luglio 2026



Quando il PNRR incontra la burocrazia. Errori, ritardi e 4,9 milioni di euro sviati da un Comune Siciliano.

Gravi irregolarità amministrativo-contabili, sviamento della causa del finanziamento pubblico, errori progettuali, avvio della procedura di affidamento in assenza della disponibilità delle aree e del tempestivo avvio delle procedure espropriative, ritardi imputabili all'inerzia dei responsabili e complessiva cattiva gestione dell'intervento. Sono queste le principali criticità riscontrate dall'ANAC nei confronti del Comune di Agrigento all'esito dell'attività di vigilanza svolta su un intervento finanziato attraverso il Fondo Complementare al PNRR, nell'ambito del programma «Sicuro, verde e sociale», come evidenziato nella Delibera n. 294 del 21 luglio 2026.

Il Comune di Agrigento, infatti, era stato ammesso a un contributo regionale pari a € 4,9 milioni per la riqualificazione di 35 immobili di proprietà comunale situati nel quartiere Santa Croce. L'accesso al finanziamento era subordinato alla titolarità pubblica comunale del patrimonio abitativo oggetto dell'intervento. Successivamente, tuttavia, l'ente approvava un nuovo progetto di fattibilità che modificava radicalmente l'iniziativa originaria, orientandola verso l'acquisizione mediante esproprio e la demolizione-ricostruzione di un comparto edilizio composto in prevalenza da immobili privati, dei quali soltanto due risultavano di proprietà comunale. Contestualmente, il quadro economico dell'intervento veniva incrementato a € 5,39 milioni. Tale sostanziale modifica non era stata comunicata alla Regione Siciliana, soggetto erogatore del contributo.

L'ANAC ha rilevato che la procedura di gara è stata avviata e il successivo contratto stipulato in assenza della disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dell'opera e senza che fosse stata tempestivamente attivata la procedura espropriativa. Al momento dell'ispezione, effettuata il 30 gennaio 2026, i lavori non risultavano né consegnati né avviati, il direttore dei lavori non era stato nominato e il procedimento espropriativo non era stato completato. In conseguenza di tali criticità, la Regione Siciliana ha disposto la revoca integrale del finanziamento e richiesto la restituzione dell'anticipazione di € 735.000 già erogata. Di tale somma, circa € 146.000 risultavano utilizzati esclusivamente per attività di progettazione relative a un'opera mai realizzata.

Secondo l'Autorità, si è così determinata una significativa perdita di risorse pubbliche che ha portato alla revoca del contributo di € 4,9 milioni e alla restituzione dell'anticipazione concessa per un intervento rimasto inattuato. Inoltre, ANAC ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti della Sicilia ai fini della valutazione di eventuali responsabilità amministrativo-contabili per danno erariale.

Pertanto, con la Delibera n. 294 del 21 luglio 2026, l'ANAC ha formalmente richiamato l'amministrazione comunale, evidenziando la necessità di garantire la coerenza tra gli interventi ammessi a finanziamento e quelli effettivamente realizzati, la preventiva disponibilità delle aree interessate dai lavori, il rispetto delle tempistiche procedurali e del cronoprogramma, nonché l'effettiva apertura al mercato e il confronto concorrenziale nelle procedure di affidamento. Tra quelli menzionati, l'aspetto ritenuto più grave dall'Autorità riguarda lo sviamento della causa del finanziamento pubblico, vale a dire l'utilizzo di risorse originariamente assegnate per una specifica finalità al fine di sostenere un intervento strutturalmente diverso e non finanziabile secondo le condizioni previste dal bando della Regione Sicilia. Tale condotta rappresenta una grave irregolarità amministrativo-contabile. A ciò si aggiungono rilevanti errori di progettazione, tra cui l'inadeguatezza del piano di esproprio che qualificava come disabitati immobili in realtà ristrutturati e occupati. Infine, si aggiungono anche criticità sotto il profilo concorrenziale, considerato che alla procedura negoziata sono stati invitati esclusivamente operatori economici del territorio, è pervenuta una sola offerta e l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso pari all'1%. Tutte circostanze che, secondo ANAC, evidenziano un sostanziale difetto di effettivo confronto concorrenziale.

Fonte: Delibera ANAC n. 294 del 21 luglio 2026



Raccolta e commercializzazione di dati professionali: assenza di una base giuridica adeguata e criticità nelle modalità di raccolta e utilizzo delle informazioni

Con il provvedimento n. 542 del 14 luglio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da una società statunitense che gestisce una piattaforma per la raccolta e la commercializzazione di dati professionali, accertando la violazione degli artt. 5, 6, 12 e 25 del GDPR. L'Autorità ha inoltre disposto una sanzione amministrativa pecuniaria di 2 milioni di euro, vietando l'ulteriore trattamento dei dati degli interessati presenti in Italia raccolti in assenza di un'idonea base giuridica e ordinandone la cancellazione.

L'istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazioni relative alla presenza, all'interno della piattaforma, di dati riferiti a soggetti che non avevano mai autorizzato l'utilizzo delle proprie informazioni. Gli accertamenti hanno evidenziato un modello di business fondato sulla raccolta di dati professionali provenienti da fonti diverse, tra cui social network professionali, siti web, fornitori di dati e programmi di condivisione alimentati dagli stessi utenti della piattaforma. Le informazioni raccolte venivano aggregate in profili individuali e successivamente messe a disposizione dei clienti attraverso strumenti di ricerca e profilazione.

Una delle questioni affrontate nel procedimento ha riguardato l'applicabilità del GDPR. La società sosteneva di non essere soggetta alla normativa europea in quanto priva di uno stabilimento nell'Unione e operante esclusivamente nel mercato B2B. Il Garante ha invece osservato che essendo l'attività rivolta alla raccolta e trattamento di dati personali di cittadini europei, si trattasse di un servizio offerto anche a persone fisiche stabilite nell'UE e pertanto rientrante nell'ambito di applicazione del GDPR.

Il nodo centrale della decisione riguarda però la base giuridica utilizzata per alimentare il database e per la successiva messa a disposizione delle informazioni ai clienti. La società faceva affidamento sul legittimo interesse, ritenendo che la raccolta e l'organizzazione dei dati professionali rispondessero a finalità commerciali lecite. Secondo l'Autorità, tale presupposto non risultava adeguato rispetto alle modalità con cui i dati venivano acquisiti e successivamente comunicati a soggetti terzi. Nel corso del procedimento non sono infatti emersi elementi idonei a dimostrare né la liceità della raccolta delle informazioni né la prevalenza degli interessi della società rispetto ai diritti degli interessati.

Dalle verifiche è inoltre emerso che il sistema consentiva di acquisire dati provenienti da fonti molto eterogenee, comprese informazioni ricavate da sistemi di posta elettronica, calendari e altri strumenti integrati utilizzati dagli utenti della piattaforma. Secondo il Garante, una parte di tali informazioni eccedeva quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate, risultando incompatibile con il principio di minimizzazione previsto dall'art. 5 GDPR.

Ulteriori rilievi hanno riguardato le informative predisposte dalla società, ritenute non sufficientemente chiare e facilmente accessibili. Le informazioni sul trattamento risultavano distribuite in documenti diversi e disponibili esclusivamente in lingua inglese, senza consentire agli interessati di comprendere pienamente modalità e finalità del trattamento.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 542 del 14 luglio 2026.



Telemarketing e gestione della rete di vendita: accertate violazioni nella raccolta delle lead, nei controlli sui partner commerciali e nella gestione dei diritti degli interessati

Con il provvedimento n. 556 del 23 luglio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da una primaria società operante nel settore delle telecomunicazioni, accertando la violazione degli artt. 5, 6, 7, 12, da 15 a 22, 24, 25, 28 e 32 del GDPR, nonché dell'art. 130 del Codice Privacy. L'Autorità ha inoltre disposto una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 9 milioni di euro e imposto una serie di misure correttive finalizzate a rafforzare i controlli sulle attività promozionali e sulla rete di vendita.

Il procedimento nasce da numerosi reclami di utenti che continuavano a ricevere chiamate promozionali indesiderate, spesso nonostante l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Le verifiche svolte hanno evidenziato un sistema attraverso il quale soggetti terzi contattavano gli utenti in assenza di un valido consenso, generando successivamente richieste di ricontatto apparentemente spontanee. Una volta inserite nei sistemi aziendali, tali richieste venivano trattate come lead regolarmente acquisite e utilizzate nell'ambito delle attività commerciali.

Una parte rilevante dei contatti contestati proveniva da partner commerciali della rete di vendita. In diversi casi, gli ordini risultavano collegati a telefonate effettuate tramite numerazioni non autorizzate o mediante tecniche di spoofing, senza che tali anomalie venissero efficacemente intercettate dai controlli interni. Secondo il Garante, le verifiche sulla provenienza delle lead si sono dimostrate insufficienti a garantire che i dati utilizzati nelle campagne promozionali fossero stati raccolti nel rispetto della normativa.

Nel corso del procedimento, la società ha sostenuto di poter fare affidamento sulle informazioni ricevute dai partner commerciali e di non essere nelle condizioni di verificare le modalità con cui i dati venivano raccolti prima dell'inserimento nei propri sistemi. Il Garante non ha condiviso tale impostazione, ricordando che il titolare del trattamento resta responsabile dell'intera filiera delle attività svolte per suo conto e deve essere in grado di dimostrare l'esistenza di controlli effettivi sui soggetti coinvolti. Sotto questo profilo, l'Autorità ha ritenuto che le misure adottate non fossero sufficienti a prevenire o individuare tempestivamente condotte irregolari poste in essere dai partner della rete commerciale.

Particolare attenzione è stata riservata anche al sistema introdotto per verificare la validità delle lead. La procedura prevedeva l'invio di un SMS all'utente con la possibilità di disconoscere entro pochi minuti la richiesta di contatto associata alla propria utenza. Secondo l'Autorità, un meccanismo fondato sulla mancata risposta dell'interessato non offre garanzie adeguate circa l'effettiva manifestazione del consenso, poiché non consente di verificare che la richiesta di ricontatto provenga realmente dalla persona cui l'utenza è associata. Per questa ragione, il Garante ha ritenuto che tale sistema non fosse idoneo a sanare eventuali criticità nella fase di acquisizione delle lead.

Le verifiche hanno interessato anche la gestione delle richieste formulate dagli interessati. In diversi casi, utenti che avevano esercitato il diritto di opposizione o richiesto la cancellazione dei propri dati continuavano a ricevere comunicazioni promozionali. Sono inoltre emersi ritardi nei riscontri e procedure particolarmente complesse per l'esercizio dei diritti privacy, ritenute non coerenti con l'obiettivo di assicurare un esercizio semplice ed effettivo dei diritti riconosciuti dal GDPR. Secondo il Garante, tali modalità finivano per trasferire sugli interessati oneri che il Regolamento pone invece a carico del titolare del trattamento.

Pur tenendo conto delle misure adottate dalla società nel corso del procedimento, tra cui il rafforzamento dei controlli interni e l'interruzione dei rapporti con alcuni partner commerciali, il Garante ha ritenuto che tali interventi non fossero sufficienti a superare le criticità emerse. Nella ricostruzione dell'Autorità assume rilievo, in particolare, il fatto che le irregolarità riscontrate non fossero riconducibili a episodi isolati, ma riguardassero il funzionamento complessivo dei meccanismi di acquisizione e verifica delle lead utilizzate nelle attività promozionali. Proprio per questo il provvedimento attribuisce particolare importanza alla capacità del titolare di presidiare in modo continuativo l'intera catena del trattamento, dalla raccolta dei dati sino al loro utilizzo nelle campagne commerciali.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 556 del 23 luglio 2026.



La responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 tra interesse o vantaggio e colpa di organizzazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2026) 02/07/2026, n. 24402)

La Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia di condanna della Corte d'Appello di Ancona, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente, in relazione al reato di lesioni personali colpose gravi contestato al legale rappresentante della società Ritrama S.p.A., ravvisando l'interesse nella maggiore velocità di produzione derivante dalla mancata adozione di adeguati requisiti di sicurezza. Nel dettaglio, il reato contestato deriva dall'infortunio accorso ad un lavoratore dipendente, il quale durante le operazioni di pulizia del rullo spalmatore rimaneva infortunato ad una mano evidenziando come la zona di imbocco del macchinario non era efficacemente protetta al fine di impedire il trascinarsi delle mani.

Sebbene abbia confermato la correttezza dell'accertamento del nesso causale, posto che, qualora i rulli fossero stati distanziati al massimo grado, l'infortunio non si sarebbe verificato, la Corte di Cassazione ha anche ribadito che la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 non può derivare dalla mera commissione del reato presupposto, ma richiede la sussistenza di più elementi: la commissione del reato da parte di un soggetto qualificato, la sussistenza di un interesse o vantaggio dell'ente e la c.d. "colpa di organizzazione", consistente nella mancata adozione di adeguate misure organizzative e preventive. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitata ad affermare che la carenza dei requisiti di sicurezza rispondeva all'interesse della Società a una maggiore velocità di produzione, senza considerare che la velocità del macchinario non era mutata a seguito degli interventi di revamping. La sentenza impugnata, inoltre, non ha adeguatamente individuato l'interesse o il vantaggio concretamente perseguito dalla società, né ha verificato la sussistenza della colpa di organizzazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/04/2026) 02/07/2026, n. 24402



Reimpiego di criptovalute e autoriciclaggio: la rilevanza penale della moneta virtuale (Cass. pen., Sez. II - sentenza 16 luglio 2026 n. 26731/2026 (udienza 19/06/2026))

Con la sentenza n. 26731 del 16 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del delitto di autoriciclaggio in caso di trasferimento di criptovalute da wallet ordinari (ovvero portafogli elettronici utilizzati per detenere, inviare e ricevere criptovalute) a servizi di mixing, strumenti progettati per anonimizzare le transazioni e interrompere il collegamento tra gli indirizzi di origine e di destinazione attraverso il mescolamento delle criptovalute con altri fondi.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo disposto nei confronti di un contribuente indagato per omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, dopo aver conseguito rilevanti plusvalenze da attività speculative in criptovalute, senza adempiere agli obblighi fiscali, aveva trasferito il profitto dell'evasione in diversi wallet digitali avvalendosi anche di servizi di mixing per anonimizzare le transazioni e ostacolarne la tracciabilità.

Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro, ritenendo sussistente il fumus dei reati contestati, e la decisione è stata così impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel merito, gli Ermellini hanno escluso che le condotte contestate potessero risolversi in un mero godimento o nella semplice conservazione del profitto dei reati tributari, ravvisando invece una vera e propria attività trasformativa volta a reinserire le provviste illecite nel circuito economico. L'acquisto di criptovalute, il loro trasferimento attraverso diversi wallet e il successivo utilizzo di strumenti di anonimizzazione costituiscono infatti condotte di impiego e sostituzione idonee a modificare la destinazione economica della provvista illecita e ad ostacolarne concretamente la tracciabilità, integrando il delitto di autoriciclaggio.

La Corte ha, inoltre, precisato che il profitto del reato tributario e quello di autoriciclaggio non coincidono, poiché quest'ultimo deriva dalla successiva attività trasformativa che attribuisce alle utilità di provenienza illecita una nuova veste patrimoniale.

Quanto alla natura giuridica dei crypto-asset, la Corte ha richiamato il dibattito dottrinale e l'evoluzione della normativa europea, osservando che le criptovalute non sono assimilabili né alla moneta legale né agli strumenti finanziari in senso tecnico, costituendo piuttosto una rappresentazione digitale di valore, priva di materialità, ma suscettibile di valutazione economica e di circolazione nel mercato. Muovendo dalla nozione di bene di cui all'art. 810 c.c. e dai principi posti dal Regolamento europeo sulle crypto-attività (Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), la Cassazione ha riconosciuto ai beni digitali la qualifica di beni giuridicamente rilevanti idonei a formare oggetto di diritti e, conseguentemente, a costituire l'oggetto materiale delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del patrimonio e del mercato.

La Corte ha, infine, osservato come l'utilizzo di servizi di mixing, progettati per interrompere il collegamento tra mittente e destinatario delle transazioni, realizzi una modalità di sostituzione del profitto illecito che rende difficoltosa l'identificazione della sua provenienza, concludendo che l'impiego delle criptovalute nel caso di specie non costituiva un semplice godimento personale del profitto, bensì un'attività trasformativa diretta a reinserire le utilità illecite in nuovi circuiti economici.

Fonte: Cass. pen., Sez. II - sentenza 16 luglio 2026 n. 26731/2026 (udienza 19/06/2026)



Reati tributari e compliance 231: l'archiviazione del procedimento per esaurimento dello "spazio sanzionatorio residuo" (Proc. Gen. Appello Milano, Decreto di archiviazione, 30 giugno 2026)

Con il decreto di archiviazione del 30 giugno 2026, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha fatto applicazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di matrice convenzionale e costituzionale, disponendo la chiusura del procedimento nei confronti di un ente, alla luce del nuovo art. 21-ter D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal D.lgs. n. 87/2024).

Nel caso di specie, a seguito della contestazione di reati tributari, all'ente era già stata applicata una sanzione amministrativa tributaria, integralmente definita mediante il pagamento del debito fiscale. Successivamente alla commissione dell'illecito, l'ente aveva intrapreso un percorso riparatorio e riorganizzativo, concretizzatosi nell'internalizzazione dei lavoratori, nella rescissione dei contratti con i fornitori coinvolti, nell'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e nel contestuale rafforzamento dei presidi interni, tra cui l'adozione di procedure di selezione e monitoraggio dei fornitori.

In tale cornice, l'art. 21-ter D.lgs. n. 74/2000 introduce un meccanismo compensativo che impone all'autorità giudiziaria di tenere conto dell'afflittività già prodotta dalla prima sanzione definitivamente irrogata. Il Procuratore Generale ha inteso quindi affermare che il giudizio di proporzionalità della sanzione residua deve estendersi anche alla valutazione della portata preventiva e rieducativa delle condotte post factum adottate dall'ente. Qualora la prima sanzione e le successive misure ripristinatorie risultino idonee a soddisfare integralmente le esigenze compensative, preventive e rieducative dell'ordinamento, lo "spazio sanzionatorio residuo" - cui fa riferimento la più autorevole elaborazione dottrinale - deve ritenersi del tutto esaurito. In tale scenario, la riduzione della sanzione può operare nella sua massima estensione fino all'integrale azzeramento, imponendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 231/2001.

Fonte: Proc. Gen. Appello Milano, Decreto di archiviazione, 30 giugno 2026

CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Via San Raffaele, 5

20121 Milano

Tel. 02 58 20 10

ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 28 settembre 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti
e notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

